

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
e artt. 10 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

___l___ sottoscritt___⁽¹⁾ _____
 nat___ a _____ il _____
 residente a _____ via _____ n. _____

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di _____
 per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale che avrà luogo il _____.
 La presente candidatura è collegata alla lista recante il contrassegno «_____».

A norma dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, e per gli effetti previsti dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ___l___ sottoscritt___, consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 10, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 235/2012.

___l___ sottoscritt___ dichiara sia di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro Comune, sia di non essere Sindaco in altro Comune salvo il caso di elezioni contestuali⁽²⁾.

Firma⁽³⁾

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Io sottoscritto _____
 nella mia qualità di⁽³⁾ _____
 previa identificazione del ___ Sig. ___ _____
 nat___ a _____ il _____
 a mezzo di _____
 a norma dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal___ medesim___ alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura.
 Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

_____, lì _____
 (luogo) (data)

Timbro

Firma

- (1) Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Sindaco; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.
- (2) L'articolo 60, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – come integrato dall'articolo 8, comma 13-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – stabilisce che «La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12)» dell'articolo 60, comma 1, «non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi».
- (3) La firma del candidato deve essere autenticata da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.